REGOLAMENTO (CEE) N. 2036/81 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1981

relativo al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino per la campagna di commercializzazione 1981/1982

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2511/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, concernente talune misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino per le campagne di commercializzazione 1980/1981 e 1981/1982 [1], in particolare l'articolo 2, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta della Commissione [2],

considerando che il regolamento (CEE) n. 2511/80 prevede per le campagne 1980/1981 e 1981/1982 l'adozione di misure comunitarie intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino ; che occorre fissare, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento, il costo prevedibile di tali misure per la campagna 1981/1982 ; che all'occorrenza la parte dell'aiuto per il lino tessile destinata a contribuire al finanziamento di tali misure per la stessa campagna può essere maggiorata rispetto all'importo stabilito per la campagna precedente ; che, onde tener conto dell'evoluzione dell'importo dell'aiuto per il lino e del costo prevedibilie delle misure previste, è opportuno adottare gli importi in appresso indicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1981/1982 le parti seguenti dell'aiuto per il lino tessile fissato dal regolamento (CEE) n. 2035/81 [3] sono destinate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2511/80 :

— per la Grecia : 2,97 ECU per ettaro ;

— per gli altri Stati membri : 14,82 ECU per ettaro.

2. Il costo delle misure di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2511/80 prevedibile per la campagna 1981/1982 ammonta a 1 200 000 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Lord CARRINGTON

---

[1] GU n. L 256 dell'1. 10. 1980, pag. 61.
[2] GU n. C 75 del 3. 4. 1981, pag. 27.
[3] Vedi pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.